



**COMUNE DI CAPO DI PONTE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**ORIGINALE**



**UNIONE dei COMUNI**  
**della MEDIA VALLE**  
**CANONICA**  
"Civiltà delle Pietre"

**AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI**  
**(Servizio Amministrativo)**

Determinazione n. 46 /SA
--------------------------

del 22/06/2022
----------------

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 E CONFERMA GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 15 in data 01/06/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- con Decreto Sindacale n. 21 in data 05.11.2020 il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alla Persona;
- in vacanza di approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O) per l'esercizio finanziario 2022, si intendono validi i budget affidati ai Responsabili di servizio con la deliberazione di G.C. n. 39 del 19/05/2021;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

*“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

*584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.*

*585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.*

*586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno*

2024.

*587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/07/2019 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e l'importo dei gettoni di presenza per la partecipazione agli organi collegiali dell'Ente a partire dal 26/05/2019, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM. n. 119 del 4/4/2000;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell'anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.*

*2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.”;*

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Capo di Ponte è pari a n. 2517 abitanti;

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 01/06/2022;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 “Impegno di spesa”

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

RITENUTO di provvedere in merito alla costituzione dell'impegno contabile della spesa;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- ✓ il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
- ✓ l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;
- ✓ il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

1. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584, come dettagliato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vicesindaco e agli Assessori, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della Legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come dettagliato nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
4. di confermare, per l'anno 2022, in € 8,14 la misura del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;
5. di impegnare la spesa derivante dall'applicazione dei precedenti punti al bilancio di previsione 2022/2024, sui pertinenti capitoli di spesa che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito dettagliato:

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	205	2022	€ 11.437,56
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	205	2022	€ 953,13
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	205	2022	€ 2.287,51
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	205	2022	€ 3.431,28
01.01-1.03	1100	Gettone presenza Consiglieri	290	2022	€ 600,00

01.01-1.02	1110	IRAP	206	2022	€ 1.590,31
TOTALE					€ 20.299,79

e di provvedere automaticamente all'impegno sui pertinenti capitoli di spesa per gli anni 2023 e 2024 come segue:

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	459IX	2023	€ 12.194,64
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	459IX	2023	€ 1.016,22
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	459IX	2023	€ 2.438,93
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	459IX	2023	€ 3.658,39
01.01-1.03	1100	Gettone presenza Consiglieri	460IX	2023	€ 600,00
01.01-1.02	1110	IRAP	462IX	2023	€ 1.692,20
TOTALE					€ 21.600,38

Codice	Capitolo	Descrizione	impegno	Anno	Importo
01.01-1.03	1100	Indennità Sindaco	459IX	2024	€ 13.248,00
01.01-1.03	1100	Indennità fine mandato	459IX	2024	€ 1.104,00
01.01-1.03	1100	Indennità Vicesindaco	459IX	2024	€ 2.649,60
01.01-1.03	1100	Indennità Assessore	459IX	2024	€ 3.974,40
01.01-1.03	1100	Gettone presenza Consiglieri	460IX	2024	€ 600,00
01.01-1.02	1110	IRAP	462IX	2024	€ 1.833,96
TOTALE					€ 23.409,96

e di provvedere ad accantonare la quota del rateo di fine mandato sull'incremento annuale dell'indennità del Sindaco nel fondo vincolato dell'anno di competenza 2022,2023 e 2024;

6. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa derivante dall'applicazione dei precedenti punti è finanziata, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 previsto nel bilancio di previsione 2022/2024;

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

8. di trasmettere la presente determinazione al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario avanti il Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETARIO COMUNALE  
(DR. PAOLO SCILLI)



SSS

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e smi)

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. e dell'art. 6.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
205	2022	01.01-1.03	1100.0	€ 18.109,48
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
290	2022	01.01-1.03	1100.0	€ 600,00
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
206	2022	01.01-1.02	1111.0	€ 1.590,31
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
459 IX	2023	01.01-1.03	1100.0	€ 19.308,18
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
459 IX	2024	01.01-1.03	1100.0	€ 20.976,00
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
460 IX	2023	01.01-1.03	1100.0	€ 600,00
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
460 IX	2024	01.01-1.03	1100.0	€ 600,00
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
461 IX	2023	01.01-1.02	1111.0	€ 1.692,20
IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE	CAPITOLO/ART.	IMPORTO
461 IX	2024	01.01-1.02	1111.0	€ 1.833,96

Capo di Ponte, lì 22/06/2022


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 DR. PAOLO SCELLI
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione, esecutiva dal giorno 22/06/2022 viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.capodiponte.bs.it](http://www.comune.capodiponte.bs.it) (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Capo di Ponte, lì \_\_\_\_\_

25 AGO. 2022


 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DR. PAOLO SCELLI